



Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg.	76	seduta del	28-12-2023
-----------------	-----------	------------	-------------------

OGGETTO
Imposta Municipale Propria (Imu) - Approvazione aliquote e detrazioni per l' anno 2024

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Galeano Paolo	Presente	Favorevole
Carraro Ennio	Presente	Favorevole
Spigariol Renata	Presente	Favorevole
De Santis Gabriella	Presente	Favorevole
Malerba Marco	Presente	Favorevole
Cescon Bruno	Presente	Favorevole
Carrer Stefania	Presente	Favorevole
Paglia Andrea	Presente	Favorevole
Marconato Denis	Assente	
Polo Sergio	Presente	Favorevole
Scattolin Sara	Assente	
Salvati Valeria	Assente	
Marton Alberto	Presente	Contrario
Giusto Nicola	Presente	Contrario
Berto Luisa	Presente	Contrario
Trabucco Simonetta	Presente	Contrario
Freda Raffaele	Presente	Contrario
Mestriner Stefano - Assessore	Presente	-----
Bovo Riccardo - Assessore	Assente	-----
Stocco Elena - Assessore	Presente	-----
Di Lisi Fabio - Assessore	Presente	-----
Errico Susanna - Assessore	Presente	-----

Assegnati	17
in carica	17

Presenti	14
Assenti	3

Scrutatori:

Malerba Marco	Scrutatore	-----
Paglia Andrea	Scrutatore	-----
Freda Raffaele	Scrutatore	-----

- Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE Longo Silvano
- La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. A);

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che:

- il versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione:

1. mantenere l'agevolazione già prevista per l'anno 2023 a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, modulando l'aliquota sulla base del valore dell'Isee 2024 del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, secondo i seguenti scaglioni:
 - ⇒ Isee 2024 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00: aliquota IMU 9,0%;
 - ⇒ Isee 2024 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00: aliquota IMU 7,6%;

fermo restando che restano escluse dall'applicazione di queste aliquote agevolate le abitazioni di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9) e precisato che tali aliquote sono stabilite dall'ente nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e potranno trovare applicazione in alternativa o contestualmente all'abbattimento del 50% della base imponibile previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c) della L. n. 160/2019, a seconda che ricorrano solo i requisiti previsti dal regolamento comunale o solo quelli previsti dalla legge o entrambi;

2. usufruire della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, di assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'anno 2023. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. usufruire della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 777, lettera e) della L. n. 160/2019 di esentare dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;

Considerato che il comma 751 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti dall'IMU.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Vista la legge 27 novembre 2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 132/2023 (decreto proroga) che proroga al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l'elaborazione del prospetto ministeriale di cui al comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023;

Considerato che la norma di previsione dell'obbligatorietà del prospetto per l'approvazione delle aliquote non è stata abrogata, ma è stata prevista solo la proroga al 2025 della sua entrata in vigore;

Ritenuto di ottemperare comunque alle linee operative individuate dal prospetto di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 individuando le aliquote per l'anno 2024 in conformità a quanto previsto dal prospetto;

Richiamata la delibera di C.C. n. 88 del 29.12.2022 di approvazione delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2023;

Ritenuto, al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti previste nel Bilancio di Previsione per il triennio 2024_2026, esercizio 2024, per garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione e, in generale, l'efficienza dell'azione amministrativa, di approvare

per l'anno 2024 le aliquote Imu riportate nella seguente tabella, conformi al prospetto di cui all'art. 1 comma 756 della L. 160/2019 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023:

	DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU 2024	IMU 2024	Detrazioni
1	Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6‰	/
2	Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze	6,0‰	E. 200,00
3	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee 2024 uguale o inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	9,0‰	/
4	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee 2024 uguale o inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	7,6‰	/
5	Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale)	10,0‰	/
6	Fabbr. rurali ad uso strumentale	1,0‰	/
7	Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0‰	/
8	Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l'esenzione)	9,0‰	/
9	Aree fabbricabili	10,6‰	/
10	Immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari	0,0‰	/

Dato atto che il gettito d'imposta previsto ammonta ad Euro 2.330.000,00=

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Rilevato che il presente atto, ancorché privo del prospetto in questione e fino al momento in cui esso verrà reso disponibile, acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno e che a tal fine, detta trasmissione deve avvenire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 21.07.2020 e ss.mm.ii;

Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata depositata presso la segreteria comunale per quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale, e che non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua natura normativa di carattere generale;

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.2022 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'esito delle votazioni - espresse in forma palese peralzata di mano, come sotto,riportate:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 5 (Consiglieri: Marton Alberto, Giusto Nicola, Berto Luisa, Trabucco Simonetta, Freda Raffaele)

DELIBERA

1. **di dare atto** che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
3. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno d'imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

	DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU 2024	IMU 2024	Detrazioni
1	Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6%	/
2	Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze	6,0%	E. 200,00
3	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee 2024 uguale o inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	9,0%	/
4	Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee 2024 uguale o inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%	7,6%	/
5	Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale)	10,0%	/
6	Fabbr. rurali ad uso strumentale	1,0%	/
7	Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0%	/
8	Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l'esenzione)	9,0%	/
9	Aree fabbricabili	10,6%	/
10	Immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari	0,0%	/

4. **di dare atto** che il gettito d'imposta previsto ammonta ad Euro 2.330.000,00=
5. **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
6. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, come sotto riportata:

Presenti	n. 14	
Votanti	n. 14	
Voti favorevoli	n. 9	
Voti contrari	n. 5	<i>(Consiglieri: Marton Alberto, Giusto Nicola, Berto Luisa, Trabucco Simonetta, Freda Raffaele)</i>
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Bellini Sauro

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addi 14-12-23</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II F.to Bellini Sauro</p>
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addi 14-12-23</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro</p>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Longo Silvano

Il presente documento si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto informatico degli originali informatici che compongono l'atto, prodotti in conformità all'art 23-bis comma 2 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono reperibili presso questo ufficio.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
IL FUNZIONARIO ADDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno 26-01-2024.

Impronta Documento originale: **e8a5cb38653f2b8951b6042287b2eb75**